

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

916.443.107

del 21 ottobre 2014 (Stato 1° aprile 2017)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizoozie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,³

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente ordinanza è di prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione degli animali della specie suina e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell'Unione europea (UE).

Art. 2 Importazione di suini vivi

¹ L'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/709/UE^{4,5}

³ All'importazione, i suini vivi di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale deve figurare la dicitura:

«Suini conformi all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (*).

(*) GU L 295 dell'11.10.2014, p. 63.»

RU **2014** 3355

¹ RS **916.40**

² RS **916.443.11**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 7 gen. 2016, in vigore dal 9 gen. 2016 (RU **2016** 7).

⁴ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/464, GU L 80 dell'31.3.2016, pag. 36.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 5 apr. 2016, in vigore dal 7 apr. 2016 (RU **2016** 1079).

Art. 3⁶ Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

¹ L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nei numeri 2-4 dell'allegato è vietata.

² L'importazione di embrioni di suini prodotti per monta naturale provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ L'importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 11 paragrafi 2 e 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE⁷.

Art. 5 Deroga all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ In deroga all'articolo 4, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 13 della decisione di esecuzione 2014/709/UE⁸.

² All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all'Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotto conforme alla decisione esecutiva 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*).

(*) GU L 295 dell'11.10.2014, p. 63.»

Art. 6 Importazione di sottoprodotti di origine animale della specie suina

¹ L'importazione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2, 3 e 4 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2 della

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 7 gen. 2016, in vigore dal 9 gen. 2016 (RU 2016 7).

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

decisione di esecuzione 2014/709/UE⁹ e corredati del pertinente documento commerciale.

Art. 7 Importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici

L'importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 9 aprile 2014¹⁰ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 22 ottobre 2014.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.
¹⁰ [RU 2014 927 2859]

*Allegato*¹¹
(art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)

Stati membri e zone interessate

Gli Stati membri dell'Unione europea e le zone con un rischio elevato d'introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione 2014/709/UE	Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/564, GU L 80 del 25.3.2017, p. 35.

1 Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana

Le zone interessate sono elencate nella parte I dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici

Le zone interessate sono elencate nella parte II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 30 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2171).

3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile

Le zone interessate sono elencate nella parte III dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia

Lettonia

Lituania

Polonia

4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica

Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell'Unione europea:

Italia

